

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 005 DEL 16.01.2017

OGGETTO: TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA PER RICORSO IN MATERIA DI TARIFFA RIFIUTI

L'anno duemiladiciassette il sedici del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA PER RICORSO IN
MATERIA DI TARIFFA RIFIUTI**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che al Comune di Biella è stato notificato, in data 28/07/2016, un ricorso indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella da parte del Sig. Salmaso Pierluigi, C.F. SLMPLG71R29A859E, residente in Occhieppo Inferiore (BI), in Strada ai Monti n. 8, avverso gli avvisi di accertamento nn. 4700/2011, 4593/2012 e 1285/2013 del 19/05/2016, notificati in data 10/06/2016 in materia di Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) per gli anni 2011, 2012 e 2013 e avverso l'avviso di accertamento n. 187/2014 del 19/05/2016, notificato in data 10/06/2016 in materia di Tariffa Rifiuti TARI per l'anno 2014;

Visto l'articolo 17- bis del D. Lgs.vo 546/92, che statuisce che per le controversie di valore non superiore a ventimila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo; il ricorso eventualmente proposto non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo/mediazione;

Atteso che, a conclusione della suddetta procedura inerente il reclamo, si è verificato che il ricorrente si è costituito in giudizio mediante il deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Biella;

Visti i motivi esposti nel suddetto ricorso;

Considerata la necessità che il Comune si costituisca in giudizio come parte resistente, al fine di tutelare i propri interessi e per sostenere la legittimità delle proprie pretese impositive;

Visto l'articolo 50 del D. Lgs.vo 267/2000 che disciplina le competenze del Sindaco;

Visto il decreto legislativo n. 546/92 che disciplina il processo tributario, ed in particolare l'art. 11 comma 3, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'ente locale nei cui confronti sia stato proposto ricorso;

Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 39 comma 1, lettera f), che prevede che la Giunta autorizzi le citazioni ed i ricorsi in sede giurisdizionale e la resistenza in giudizio del Comune;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore Affari del Personale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto, in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne gestione del patrimonio;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella, come parte resistente, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella, contro il ricorrente di cui in premessa;
 2. di dare atto che il Comune sarà rappresentato in giudizio dal Funzionario responsabile del tributo o soggetto dallo stesso delegato;
 3. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-